

## LA CONFERMA

# Esclusa l'applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero

**Il rapporto è tracciabile anche se non è costituito con il reale utilizzatore**

L'Ispettorato nazionale del lavoro conferma con la circolare 10/2018 l'esclusione delle sanzioni per lavoro nero nei casi di appalto illecito. Già con l'interpello 27/2014 la direzione generale per l'Attività ispettiva del ministero del Lavoro aveva risposto all'istanza di Confimi Impresa per conoscere il parere sulla corretta interpretazione degli articoli 27, comma 2 e 30, comma 4-bis, del Dlgs 276/2003, relativi alla somministrazione irregolare e al distacco illecito. L'istante chiedeva al ministero se in questi casi possa essere riscontrata la fattispecie del lavoro "nero", con l'applicazione della maxi-sanzione.

Il ragionamento del Ministero, in quel caso riguardava la somministrazione irregolare e il distacco illecito. Tuttavia, l'interpello può essere esteso anche all'appalto illecito poiché l'articolo 29, comma 3-bis, del Dlgs 276/2003 rinvia all'articolo 27, comma 2 (nuovo articolo 38, comma 3, del Dlgs 81/2015). La conferma arriva proprio dalla recente circolare 10/2018 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Nell'interpello, la direzione sostiene che la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore non è sempre "automatica" ma può dipendere dall'iniziativa del lavoratore di ricorrere al giudice quando la somministrazione di la-

Dlgs 276/2003 per l'appalto illecito.

Il Ministero ricordava anche che, secondo l'articolo 27, comma 2 «tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione». Quindi – si legge nell'interpello – l'applicabilità di tale disposizione esclude "in radice" la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro "nero" e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, a prescindere dall'iniziativa giudiziale del lavoratore.

In entrambi i casi si tratta di fattispecie del tutto distinte e peculiari, perché presuppongono che l'utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministratore-distaccante e utilizzatore. Questo elemento, per altro verificabile per l'esistenza di adempimenti retributivi e contributivi in capo al somministratore-distaccante, determina una peculiarità della fattispecie che non a caso trova una specifica disciplina sanzionatoria nell'ordinamento. In definitiva, il ragionamento proposto è incentrato sulla "tracciabilità" dell'esistenza del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi e sulla opportunità di non assimilare le fattispecie del lavoro "nero" con quelle della somministrazione irregolare e del distacco illecito.

vorosia avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a) e b), c) e d). Una tale previsione è contenuta, del resto, anche nell'articolo 30, comma 4-bis, del Dlgs 276/2003 per il distacco illecito e nell'articolo 29, comma 3-bis, del

Anche nel caso dell'appalto illecito, esiste una tracciabilità del rapporto di lavoro e degli adempimenti retributivi e contributivi, benché facciano capo a un datore di lavoro che non è l'utilizzatore effettivo delle prestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA